



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

SCHEMA TIPO

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A CAF DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE
RIVOLTO AGLI/ALLE STUDENTI/SSE FISCALMENTE NON RESIDENTI
ISCRITTI/E ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA,
PER LA COMPILAZIONE, GESTIONE E TRASMISSIONE DELL’ISEE UNIVERSITARIO PARIFICATO
(CIG Z343784B59 – CIG DERIVATO _____)**

TRA

Università degli Studi di Siena (di seguito denominata Università), P.IVA 00273530527, codice fiscale 80002070525, con sede in Siena, Banchi di Sotto n. 55, PEC rettore@pec.unisipec.it, in persona del Responsabile della Divisione appalti, convenzioni e patrimonio dell’Ateneo, in qualità di responsabile unico del procedimento per l’acquisizione in oggetto, Fabio Semplici, nato a Roma il 01.10.1966, autorizzato alla firma del presente contratto giusta D.D.G. n. ____/2022 (prot. _____) del 24.08.2022.

E

CAF _____ (di seguito denominato CAF), P.IVA _____, codice fiscale _____, con sede in _____ (____), Via/Piazza _____ n. _____, PEC _____, in persona del legale rappresentante _____, nato a _____ (____), il _____, domiciliato per la carica presso la suddetta sede d’impresa,

PREMESSO

che:

il D.P.C.M. 09.04.2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell’art. 4 della Legge 02.12.1991, n. 390” e il D. Lgs. 29.03.2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della Legge 30.12.2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6” stabiliscono che le condizioni economiche dello/a studente/essa sono individuate sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

- pertanto, l’ISEE è lo strumento di valutazione del reddito e del patrimonio familiare usato per valutare la situazione economica di chi richiede prestazioni sociali agevolate in Italia e che, in particolare, l’ISEE per prestazioni del diritto allo studio universitario (“ISEE Università”) è l’indicatore specifico per i servizi in tale ambito, ivi inclusi riduzione/esonero delle tasse;

- ai sensi del D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159, concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), non è possibile la determinazione dell’indicatore ISEE per prestazioni del diritto allo studio universitario a favore degli/delle studenti/esse stranieri/e non residenti in Italia, degli/delle studenti/esse stranieri/e residenti in Italia non autonomi/e dal nucleo familiare d’origine e degli/delle studenti/esse italiani/e residenti all’estero e, pertanto, si rende necessario il calcolo di un indicatore ISEE Universitario Parificato, utile agli effetti agevolativi di cui sopra;

- il D. Lgs. 09.07.1997, n. 241 modificato dal D. Lgs. 28.12.1998, n. 490 autorizza i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) che risultano iscritti all’Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti, a svolgere l’attività di assistenza fiscale;



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

- l'I.N.P.S. ha stipulato apposita convenzione con i CAF per il calcolo dell'attestazione INPS relativa all'indicatore della situazione economica equivalente e di eventuali ulteriori indicatori di "prestazione", e l'invio tramite trasmissione telematica all'Istituto delle dichiarazioni raccolte e la consegna all'utente dell'attestazione;
 - l'art. 6, comma 5, nota 2, del *"Regolamento per la determinazione e le modalità di pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione ai corsi dell'Università degli Studi di Siena"* in vigore dall'a.a. 2022/2023, approvato giusta delibere del Consiglio di Amministrazione n. 137 (prot. 1025459 del 04.05.2022 e del Senato accademico n. 75 (prot. 90126) del 13.04.2022 ed emanato con D.R. 1029/2022 (prot. 105337) del 10.05.2022, laddove – in coerenza a tutto quanto sopra - si stabilisce che *"Le seguenti tipologie di studenti/esse non possono presentare l'ISEE ordinario valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (...): a) stranieri/e non residenti in Italia; b) stranieri/e residenti o soggiornanti in Italia, ma non autonomi (art. 8 DPCM 159/2013) aventi il nucleo familiare d'origine residente in Paese diverso dall'Italia, con redditi percepiti e/o patrimoni detenuti all'estero c) italiani/e residenti all'estero non iscritti/e all'AIRE. Tali studenti/esse possono richiedere la riduzione della contribuzione universitaria (Tab. A) sulla base dell'ISEU parificato, che potrà essere rilasciato da un CAF autorizzato (...). In assenza dell'ISEU parificato (...), l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito in misura pari a quanto fissato dal comma 5"*;
 - l'Università ha ritenuto pertanto l'opportunità e la convenienza di acquisire, presso tutti i CAF del territorio di riferimento che si rendessero a ciò disponibili, per un triennio, il servizio di assistenza fiscale diretto alla compilazione, gestione e trasmissione dell'ISEEU Parificato a beneficio degli/delle studenti/esse che si trovino nelle situazioni come sopra individuate dal citato Regolamento dell'Ateneo, senza nessun onere di corrispettivo a carico di questi ultimi e invece a complete ed esclusive spese dell'Università;
 - l'Università, in base ai costi medi risultanti sul mercato per la prestazione da parte dei CAF del servizio in epigrafe, ha quantificato il congruo corrispettivo unitario per il servizio stesso in misura pari ad Euro 13,00, oltre l'IVA al 22% (pertanto, pari ad Euro 15,86 lordi);
 - l'Università ha pubblicato, al fine di quanto sopra, sul profilo di committente dell'Università, nonché mediante ogni altro strumento e canale di comunicazione ritenuto opportuno, un avviso rivolto a tutti i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) del territorio di riferimento intenzionati a rendersi disponibili, per un triennio, ad effettuare il servizio di assistenza fiscale in oggetto;
 - il CAF ha risposto all'avviso suddetto, nei termini, con le modalità e confermando i requisiti ivi previsti, manifestando il proprio interesse e la propria intenzione di svolgere il servizio in questione;
 - l'Università intende quindi ora sottoscrivere, senza diritto di esclusiva, una convenzione con il CAF, iscritto all'albo nazionale ed autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale, al fine di offrire il servizio di elaborazione ISEE Universitario Parificato ai/alle propri/e studenti/esse stranieri/e, sostenendone il relativo costo;
 - il CAF intende garantire il suddetto servizio all'Università;
- tutto ciò premesso e considerato, le parti

CONVENGONO e STIPULANO

quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di informazione, compilazione, gestione e trasmissione ad UNISI delle Attestazioni ISEE Universitario Parificate, necessarie alla richiesta dei benefici gestiti dall'Università di Siena, riservate alle seguenti categorie di studenti/esse:

a) stranieri/e non residenti in Italia;

b) stranieri/e residenti o soggiornanti in Italia, ma non autonomi/e (art. 8 DPCM 159/2013), aventi il nucleo familiare d'origine residente in Paese diverso dall'Italia, con redditi percepiti e/o patrimoni detenuti all'estero c) italiani/e residenti all'estero non iscritti/e all'AIRE.

che – iscritti/e o intenzionati/e ad iscriversi all'Ateneo – in quanti tali non possono richiedere, ai sensi della normativa vigente, l'ISEE Universitario tramite la piattaforma INPS.

Art. 3 Descrizione delle attività costituenti il servizio

Il CAF effettuerà il servizio di informazione, compilazione (anche da remoto per gli/le studenti/esse che si trovano all'estero) e trasmissione, entro le date specificate al successivo art. 4, all'indirizzo e-mail parificato@unisi.it, dei file .xml di dimensioni inferiori a 5MB (rispettando le specifiche DTD attualmente previste dall'INPS) relativi alle attestazioni ISEEU Parificato necessarie agli/alle studenti/esse appartenenti alle suddette categorie, iscritti/e o che intendano iscriversi all'Ateneo, per richiedere i benefici gestiti dall'Università di Siena. Le attestazioni devono fare riferimento ai redditi e ai patrimoni previsti dalla normativa, nel periodo di vigenza dell'affidamento, per l'ottenimento di un'attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario dell'INPS.

Il CAF si impegna a garantire il servizio senza chiedere alcun compenso direttamente agli/alle studenti/esse, cui verrà fornita una copia cartacea della scheda elaborata.

Il CAF garantisce ogni necessaria verifica, sulla base dei propri archivi telematici e cartacei, relativa all'espletamento del servizio oggetto del presente contratto.

Sono a carico del CAF tutti gli oneri e gli obblighi qui di seguito elencati:

- conservazione per almeno 24 mesi di copia cartacea della documentazione consolare, nonché di copia del documento di identità, presentati dagli/dalle studenti/esse che faranno richiesta del rilascio dell'attestazione ISEEU Parificato;
- tempestivo aggiornamento dell'ubicazione, dei recapiti telefonici e dei giorni ed orari di apertura al pubblico della sede e degli sportelli operativi presenti nel territorio di riferimento dell'Università di Siena, sia nella città di Siena che al di fuori di detto territorio cittadino, rispetto a quanto già comunicato a tale riguardo preventivamente, rispetto alla sottoscrizione del presente contratto, in sede di manifestazione del relativo interesse;
- disponibilità di risorse umane adeguate, per numero e professionalità;
- disponibilità di un responsabile/referente in grado di seguire la perfetta esecuzione del servizio e di tenere i necessari contatti fino al termine dello stesso, anche al fine della trasmissione telematica dei dati;
- indicazione di un indirizzo mail dedicato alle comunicazioni con l'Università;
- disponibilità delle attrezzature informatiche necessarie ed adeguata capacità di gestione delle stesse, comprese la trasmissione dei dati;
- trattamento dei dati nel pieno rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e Regolamento UE n.679/2016);
- ogni altro onere relativo all'esecuzione ed alla responsabilità del servizio.

Art. 4 Trasmissione dei dati all'Università

Il CAF provvede a trasmettere telematicamente a UNISI i dati raccolti, tramite file .xml di dimensioni inferiori a 5MB e rispettando le specifiche (DTD) attualmente previste dall'INPS, nelle seguenti date di ogni anno solare: 1 agosto (per le attestazioni elaborate entro il 25 luglio), 1 settembre (per le attestazioni

elaborate entro il 25 agosto), 1 ottobre (per le attestazioni elaborate entro il 25 settembre), 15 novembre (per le attestazioni elaborate entro il 9 novembre) e 31 gennaio (per le attestazioni elaborate entro il 31 dicembre).

Anche nel caso di più sedi operative la trasmissione dei dati dovrà essere effettuata unitariamente, attraverso il centro di raccolta unico individuato dal CAF preventivamente, rispetto alla sottoscrizione del presente contratto, in sede di manifestazione del relativo interesse.

In caso di richiesta dell'Università, il CAF si impegna ad inviare i dati anche con elenchi cartacei o in formato excel.

Art. 5 Corrispettivo del servizio

Per le attività di cui alla presente convenzione, l'Università corrisponderà al CAF l'importo di € 13,00 (Euro tredici/00), oltre IVA in misura di legge (attualmente, pari al 22%), per ogni attestazione dell'indicatore universitario parificato rilasciata e trasmessa telematicamente all'Università stessa.

Art. 6 Modalità di pagamento dei corrispettivi

Il CAF invierà, successivamente alla stipula del presente contratto e con cadenza bimestrale a partire dalla fine del mese della stipula stessa, all'indirizzo e-mail parificato@unisi.it, un file in formato excel contenente l'elenco degli/delle studenti/esse (ove risulti, per ciascuno/a di essi/e, cognome, nome, codice fiscale e numero di matricola) per cui sia stata elaborata l'attestazione ISEEU Parificato ai fini della richiesta dei benefici per il diritto allo studio, sulla base del quale il CAF emetterà fattura, con condizioni di pagamento a 30 giorni dalla data del ricevimento della fattura stessa o, se successiva, dalla data di accertamento della regolarità del servizio.

Il CAF assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 03.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Art. 7 Copertura assicurativa

Il CAF garantisce, mediante polizza assicurativa n. _____ del _____ emessa dalla Compagnia _____, eventuali danni conseguenti ad errori materiali o inadempienze che dovessero essere commessi dai propri operatori nell'ambito dei servizi di cui al presente contratto.

Art. 8 Obblighi dell'Università

L'Università si impegna a dare adeguata pubblicità del presente contratto agli/alle studenti/esse interessati/e, dando notizia del servizio erogato dal CAF e dell'ubicazione delle sedi da questo messe a disposizione sul territorio.

Art. 9 Trattamento dei dati personali

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. e al Regolamento UE n. 679/2016, in particolar modo riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati. Il CAF si impegna, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, di rendere noto all'interessato che la documentazione e i dati documentati sono trattati e trasmessi all'Università per il raggiungimento delle finalità previste dal presente contratto.



Art. 10 Durata del contratto

Il presente contratto avrà effetto dalla data di stipula e durata per i trentasei mesi successivi.

Art. 11 Risoluzione

In caso di inadempimento grave e reiterato di una delle parti, il presente contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Art. 12 Registrazione e bollo

Il contratto viene registrato solo in caso d'uso e le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. Essa è inoltre soggetta all'imposta di bollo che sarà a carico del CAF.

Art. 13 Foro competente

Per le controversie relative all'esecuzione della convenzione, il foro competente, in via esclusiva, è quello di Siena.

per l'Università degli Studi di Siena
Il R.u.p.

Fabio Semplici

per il CAF _____
Il Rappresentante Legale

Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi dell'art. 32, co. 14 del d.lgs. 50/2016